



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Prot. 8526 del 13-09-2018

Ordinanza Dirigenziale n. 05

Oggetto: Riemissione Ordinanza di demolizione (art. 7 Legge n. 47/85, recepito con L.R. n. 37/85 - art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recepito con L.R. n. 16/2016 circolare ARTA n. 12694 del 28 maggio 2015)

Ditta: Pisciotta Salvatore, Pisciotta Giacomo e Pisciotta Benito;

Il Responsabile del 1° Settore

Premesso:

- che con Ordinanza Dirigenziale n. 01 del 23/05/2016, prot. n. 4220 del 24/05/2016, notificata in data 24/05/2016, è stato ingiunto al Sig. Pisciotta Salvatore, nato a Camporeale il 31/08/1937 e residente a Montopoli in Val D'Arno (PI), Via Della Pace, 8, di demolire le seguenti opere edilizie eseguite in assenza di titolo autorizzativo:

➤ n° 1 manufatto in muratura, costituito dal un livello fuori terra di mq. 30,00, poggiato su un massetto in calcestruzzo,ompagnato con blocchi in conci di tufo allo stato grezzo, senza pilastri, con un portoncino di entrata in legno di colore marrone a tre ante, tetto spiovente con copertura di lastre ondulate in fibrocemento, ricadente sul foglio di mappa n° 11 particella n. 4065, del comune di Camporeale, censito in catasto urbano con categoria C/2 cl. 4 di mq. 30,00;

➤ n° 1 manufatto in muratura, costituito dal un livello fuori terra di circa mq. 14,40, poggiato su un massetto in calcestruzzo, ompagnato con blocchi in conci di tufo intonacati, senza pilastri, con una persiana di entrata in legno a due ante di colore verde, copertura in lastre in lamiera, ricadente sul foglio di mappa n° 11 particella n. 4065, del comune di Camporeale, non censito in catasto urbano;

Visto il rapporto della Polizia Municipale, redatto in data 15/09/2016, prot. 1123, dal quale risulta che il Sig. Pisciotta Salvatore ha ottemperato parzialmente alla demolizione delle opere abusive, asportando dal primo manufatto il portone d'ingresso e dal secondo manufatto la persiana in legno e la copertura in lastre di lamiera, non procedendo, pertanto, al ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'ordinanza di ingiunzione a demolire n° 01 del 23/05/2016, notificata in data 24/05/2016 e che, pertanto, non ha ottemperato a quanto ingiunto con la predetta ordinanza, nel termine fissato in 90 giorni dalla notifica della stessa;

Accertato:

- che in data 18/06/2018 è stata emanata, da parte del Responsabile del 1° settore F.F., Dr. Giacomo Faso, l'ordinanza n° 03;

- che, per mero errore materiale, non si è provveduto alla pubblicazione della predetta ordinanza n° 03/2018, entro sette giorni dalla data di emanazione della stessa ai fini di pubblicità notizia, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della l.r. n° 11 del 26/06/2015 e, pertanto, l'atto risulta essere nullo;

- che dalle visure catastali risulta che il lotto di terreno, sul quale sono state realizzate le opere abusive, è identificato alla particella 4065 del foglio 11 del comune di Camporeale, di qualità "Ente Urbano", di complessive are 04.65, intestato ai Sigg. Pisciotta Benito nato a Camporeale il 31/08/1937, Pisciotta Giacomo nato a Camporeale il 04/10/1929 e Pisciotta Salvatore nato a Camporeale il 31/08/1937, proprietari ciascuno per 1/3 e che agli atti del comune non esistono altri atti che accertino la proprietà del lotto di che trattasi;

- che non si è proceduto alla notifica dell'ordinanza dirigenziale di ingiunzione a demolire n. 01 del 23/05/2016 agli altri comproprietari del lotto, Sigg. Pisciotta Benito nato a Camporeale il 31/08/1937 e Pisciotta Giacomo nato a Camporeale il 04/10/1929, in quanto la comunicazione di notizia di reato n°1321

del 16/11/2015, redatto dal Comando di Polizia Municipale, era a carico Sig. Pisciotta Salvatore nato a Camporeale il 31/08/1937;

Ritenuto di dover notificare a tutti proprietari del lotto, identificato alla particella 4065 del foglio 11 del comune di Camporeale, sul quale sono state realizzate le opere abusive, in quanto anch'essi responsabili dell'abuso edilizio;

Visto l'art. 7 Legge n. 47/85, recepito con L.R. n. 37/85, e sostituito dall'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, recepito con L.R. n° 16/2016;

Visto il 3° comma dell'art. 31 del d.P.R. n° 380/2001, recepito con L.R. n° 16/2016, il quale recita testualmente: "Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita."

Precisato:

Vista la circolare A.R.T.A. n. 14055/2014 del 03/07/2014, ad oggetto: "Abusi edilizi, Provvedimenti repressivi, Acquisizione al patrimonio comunale, Utilizzo immobili abusivi, Attività di competenze degli Organi Comunali e dei Commissari ad acta appositamente nominati dalla Regione", nella quale viene individuato nel funzionario responsabile dell'UTC, il compito e la responsabilità esclusiva del procedimento incardinato, per le opere abusive oggetto dei provvedimenti di demolizione e/o acquisizione al patrimonio comunale;

Vista la circolare A.R.T.A. n. 3/2015, prot. n. 12694 del 28 maggio 2015, ad oggetto: "Applicazione art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come integrato dall'art. 17, lettera q bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite."

Fermo restando che "l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico", come previsto dal comma 5 dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01, (comma così modificato dall'art. 54, comma 1, lettera h), della legge n. 221 del 2015);

Atteso che con l'art. 17, comma 1, lettera q-bis, la legge n. 164/2014, c.d. Sblocca Italia, ha introdotto, all'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 i seguenti commi:

- 4 bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima ... omissis...

- 4 ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.

- 4 quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

Considerato che il comune di Camporeale non ha provveduto, ad oggi, all'approvazione di apposito regolamento sull'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori di abusi edilizi, art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/01 (ex art.7 legge 47/85), nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione;

Vista la Determina sindacale n° 34 del 13/10/2017 e successive modifiche;

Per quanto in parola, ritenuto di dover provvedere alla rimessione dell'ordinanza di demolizione dei manufatti *de quo*, a nome dei comproprietari del lotto di terreno sul quale insistono le opere abusivamente

realizzate: Sigg. Pisciotta Benito nato a Camporeale il 31/08/1937, Pisciotta Giacomo nato a Camporeale il 04/10/1929 e Pisciotta Salvatore nato a Camporeale il 31/08/1937;

DETERMINA

l'annullamento dell'ordinanza n° 03 del 18/06/2018, per i motivi indicati in premessa,

ACCERTA

l'inottemperanza alla demolizione del manufatto in premessa citato ed al ripristino dello stato dei luoghi, giusta O.D. n. 01 del 23/05/2016, prot. n. 4220 del 24/05/2016, notificata in data 24/05/2016, a carico di Pisciotta Salvatore, summenzionato;

ORDINA

ai Sigg. Pisciotta Benito nato a Camporeale il 31/08/1937, Pisciotta Giacomo nato a Camporeale il 04/10/1929 e Pisciotta Salvatore nato a Camporeale il 31/08/1937, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, la demolizione dei manufatti come sopra descritti, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e di smaltimento del materiale di risulta e il ripristino dello stato originario dell'area oggetto dell'abuso,

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza alla presente, si procederà ai sensi:

- dell'art. 31 del d.P.R. n° 380/2001, recepito con L.R. n° 16/2016,
 - della circolare A.R.T.A. n. 14055/2014 del 03/07/2014,
 - dell'art. 17, comma 1, lettera q-bis, la legge n. 164/2014, c.d. Sblocca Italia, che ha introdotto i commi 4 bis, 4 ter e 4 quater all'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001,
 - della circolare A.R.T.A. n. 3/2015, prot. n. 12694 del 28 maggio 2015,
- in premessa ampiamente specificati;

AVVERTE

altresì che, a norma dell'art. 3 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza, a cura del messo comunale, ai comproprietari, Sigg.

- Pisciotta Benito nato a Camporeale il 31/08/1937, ed ivi residente in via Bugliarelli, 6;
- Pisciotta Giacomo nato a Camporeale il 04/10/1929 ed ivi residente in via Giovanni Verga, 1;
- Pisciotta Salvatore, nato a Camporeale il 31/08/1937 e residente a Montopoli in Val D'Arno (PI), Via Della Pace, 8;

e la trasmissione della stessa al Comando di Polizia Municipale, per le verifiche di competenza e, per conoscenza,

- alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Palermo;
- all'Ufficio del Genio Civile di Palermo;
- all'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente;
- alla Stazione dei Carabinieri di Camporeale;

nonché l'affissione all'Albo Pretorio dell'ente;

Il presente provvedimento ha validità immediata ed immediata esecutività.

Dalla Residenza Municipale, li 11/9/2018

Il Responsabile del Programma
(Istruttore tecnico) Lucenzo Mirrione

Il Responsabile del 1° Settore R.F.
(dr. Pietro Costantino Pipitone)